

**Tariffario**  
**della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale**  
 (del 19 giugno 2019)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP  
 DELLA SVIZZERA ORIENTALE

**decreta:**

in applicazione dell'art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005<sup>1</sup>,

quali tariffe:

**Costi per le istituzioni di previdenza e per gli istituti dediti alla previdenza professionale**

**a) Emolumenti**

<b>Art. 1</b>	Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe:	Franchi
N.		
10	Controllo dei conti annuali	
	– istituzioni di previdenza ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LFLP <sup>2</sup>	da 500.– a 30'000.–
	– tutti gli altri istituti dediti alla previdenza professionale <sup>3</sup>	da 500.– a 20'000.–
11	Registrazione o cancellazione nel registro della previdenza professionale rispettivamente nella lista delle istituzioni di previdenza non registrate <sup>4</sup>	da 300.– a 5'000.–
12	Assunzione della vigilanza <sup>5</sup>	da 300.– a 5'000.–
13	Modifica dell'atto di fondazione o dello statuto	da 300.– a 5'000.–
14	Approvazione di fusioni o soppressioni	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e al massimo 5'000.–
15	Trasferimento di patrimonio o soppressione	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e al massimo 5'000.–
16.	Approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale	300.– fino a 5'000.–
17.	Altre decisioni e diffide	da 150.– a 5'000.–
18.	Provvedimenti di vigilanza <sup>6</sup>	da 300.– a 5'000.–

**b) Rifatturazione dei costi dell'alta vigilanza**

**Art. 2** Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull'alta vigilanza<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;  
 – Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;  
 – Cantone di Appenzello Interno: 831.410;  
 – Cantone di San Gallo: 355.01;  
 – Cantone dei Grigioni: 219.160;  
 – Cantone di Turgovia: 831.41.

<sup>2</sup> Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42).

<sup>3</sup> Art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

<sup>4</sup> Art. 48 cpv. 1 LPP rispettivamente art. 3 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

<sup>5</sup> Art. 61 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>6</sup> Art. 62 LPP in relazione all'art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>7</sup> Art. 64 e seguenti, in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.).

Per l'ulteriore addebito della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza<sup>8</sup>.

### Costi per le fondazioni classiche

**Art. 3** Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe:

N.	Franchi
20	Controllo dei conti annuali da 250.– a 2'500.–
21	Assunzione della vigilanza <sup>9</sup> da 150.– a 2'500.–
22	Modifica dell'atto di fondazione da 150.– a 2'500.–
23	Fusione o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e al massimo 2'500.–
24	Trasferimento di patrimonio o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e al massimo 2'500.–
25	Altre decisioni e diffide da 150.– a 2'500.–
26	Provvedimenti di vigilanza <sup>10</sup> da 150.– a 2'500.–

### Emolumenti straordinari

**Art. 4** Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell'importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell'autorità di vigilanza.

### Abrogazione del diritto anteriore

**Art. 5** Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell'8 luglio 2015 è abrogato con effetto 31 dicembre 2019.

### Entrata in vigore

**Art. 6** Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Queste disposizioni, conformemente all'art. 7 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005<sup>11</sup>, sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

San Gallo, 19 giugno 2019

Commissione amministrativa della Vigilanza  
sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Il Presidente  
della Commissione amministrativa  
Fredy Fässler  
Capo del Dipartimento di sicurezza e  
di giustizia del Cantone di San Gallo

Il Vice Presidente  
della Commissione amministrativa  
Dr. Andrea Bettiga  
Capo del Dipartimento di sicurezza e  
di giustizia del Cantone di Glarona

Pubblicato nel BU **2019**, 422.

<sup>8</sup> Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.) così come art. 7 cpv. 1 OPP 1.

<sup>9</sup> Art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in relazione all'art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>10</sup> Art. 80 segg. CC in relazione all'art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>11</sup> Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 211.910;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.150;
- Cantone di Turgovia: 831.41.